

STATUTO

GIARDINO D'INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ME VIA DOTT. LUIGI ZANGLA SNC

Numero REA: ME - 202520

Codice fiscale: 02929650832

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-08-2007 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.33243/4337

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART.1)- E'costituita una società cooperativa retta dalle norme del codice civile sulle cooperative e sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, con la denominazione "**GIARDINO D'INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA**", con sede" in Barcellona Pozzo di Gotto.

Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese la sede sociale è in Barcellona Pozzo di Gotto alla Via Dott. Luigi Zanca.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza, anche altrove.

Art.2)- la società cooperativa ha la durata di anni cinquanta dalla sua costituzione, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge. La cooperativa si intenderà prorogata tacitamente di quinquennio in quinquennio se un anno prima della singola scadenza non venga data disdetta da un socio agli altri mediante lettera raccomandata A.R.

La cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del codice civile.

ART.3)-La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro,l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - educativi.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente.

ART.4)-L'attività della società cooperativa ha per oggetto:

1. Servizi educativi alla prima infanzia;
2. Servizi di sostegno alla maternità e alla genitorialità;
3. Servizi di sostegno ai giovani e agli adolescenti;
4. Centri gioco per genitori e bambini;
5. Centri estivi per bambini, adolescenti e giovani;
6. Servizio di mensa interna ed esterna in relazione ai servizi gestiti dalla Cooperativa;
7. Servizio di scuola bus;
8. Ogni altra attività attinente il settore educativo e/o di sostegno della prima infanzia, agli adolescenti e giovani.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 bis del codice civile.

I SOCI

ART.5)-La compagine sociale è composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a quello legale.

Possono essere soci coloro che presentano capacità professionale nei settori di attività inerente a quelle indicate nell'oggetto sociale, e che non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi, partecipando alle attività sociali.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i soci sovventori.

All'atto dello scioglimento della società le azioni e le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Possono essere nominati soci della cooperativa elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

E' ammesso l'inserimento di soci di formazione ai sensi dell'art.2527, comma terzo, del cod.civ.

I requisiti dei soci in formazione devono essere gli stessi di quelli di cui al presente articolo.

I soci in formazione non possono essere più di un terzo dei soci ordinari.

Al termine dei cinque anni il socio può essere ammesso a godere i diritti spettanti agli altri soci; nel caso in cui la prova dovesse dare esito negativo, il socio in formazione, anche prima del compimento del periodo, può essere escluso, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per i motivi di cui all'art.9, nonchè nel caso in cui non eserciti la sua funzione sociale o non svolga la sua prestazione, secondo i fini di cui all'art.3, continuativamente.

Il socio in formazione non ha diritto al voto nelle seguenti materie:

- approvazione bilancio, responsabilità degli amministratori.

E' ammesso inoltre l'inserimento di soci volontari che offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività esclusiva-

mente per fini di solidarietà.

Art.6)- Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

a)-cognome,nome,luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale;

b)-l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

c)-l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo,secondo criteri non discriminatori, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato. Gli amministratori devono illustrare nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.7)- Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale,tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART.8)- Oltre che nei casi previsti dalla legge,può recedere il socio, salvo quanto disposto dall'art.5, per il socio sovventore:

a)-che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b)-che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Si applica l'art.2473 cod.civ.Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata od altre forme di comunicazione(fax email ecc.)all'organo di Amministrazione. Ad esso spetta constatare se ricorrono i motivi che,a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e quindi accoglierlo o rigettarlo. Il recesso deve essere annotato nel libro soci.In caso di mancato accoglimento il socio entro sessanta giorni successivi alla comunicazione, potrà presentare opposizione al Tribunale.

ART.9)- Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo essere escluso il socio:

a)-che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b)-che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società,oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;

c)-che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d)-che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o

nel regolamento oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e)-che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Art.10)- Nel caso di decesso la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, II e III comma del c.c.

ART.11)-Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di due anni.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci usciti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.12)-Il patrimonio della società è costituito:

a)-dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore al limite previsto per legge;

b)-dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili netti annuali e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c)-da eventuali riserve straordinarie.

I soci su richiesta dell'organo amministrativo potranno effettuare versamenti alla società in conto capitale proporzionalmente alle quote di partecipazione.

Tali finanziamenti non saranno in ogni caso produttivi di interessi.

La società potrà acquisire tra i soci fondi con l'obbligo di

rimborso secondo quanto stabilito dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) con delibera del 03/03/94.

ART.13)-La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a)-almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b)-il rimanente nei limiti da stabilirsi dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ART.14)-Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.15)-L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli utili netti di esercizio annuale e risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a)-non meno del 30% ai fondi di riserva ordinaria;
- b)-il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c)-un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti ai fini dei requisiti mutualistici;
- d)-una parte alla rivalutazione delle quote o azioni;
- e)-l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'assemblea.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera e), detratte le quote di cui alle lettere a) e b).

Le riserve non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni (positivi o negativi) da attribuire ai soci sulla base della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni positivi, in sede di approvazione del bilancio l'assemblea delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:

- 1) mediante erogazione diretta in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute da ciascun socio;

3) mediante emissione di strumenti finanziari, con le modalità di collocazione e funzionamento conformi alle norme di legge.

ORGANI SOCIALI

ART.16)- Gli organi sociali sono i seguenti:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) l'organo amministrativo;
- 3) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda come obbligatorio.

ASSEMBLEA

ART.17)-L'assemblea è convocata,dall'Amministratore Unico,dal Consiglio di Amministrazione per:

- a)-l'approvazione del bilancio;
- b)-la nomina dell'organo amministrativo,dei sindaci e del presidente del collegio sindacale,ove nominato;
- c)-la determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione e dei sindaci a norma dei successivi articoli ;
- d)-la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale,indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità dell'Amministratore Unico,e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei sindaci,ove nominati.

ART.18)-L'Amministratore Unico,il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo,quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio sindacale, ove esistente.

La convocazione dell'assemblea,tanto ordinaria che straordinaria,sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi insieme all'elenco delle materie da trattare almeno otto giorni prima dell'adunanza,con lettera raccomandata anche a mano o con altra forma equipollente(fax,telefax, messaggio di posta elettronica ecc.) a ciascun socio, o agli indirizzi risultanti dal libro soci, purchè sia fornita la prova del ricevimento della convocazione.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Qualsiasi assemblea sarà valida, anche se non preceduta da avviso di convocazione, qualora siano presenti tutti i soci e l'organo amministrativo ed i sindaci.

ART.19)-L'assemblea,tanto ordinaria che straordinaria,può riunirsi anche fuori della sede sociale ed,è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei soci. Nei casi di cambiamento dell'oggetto sociale o di trasferimento della sede sociale all'estero i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

ART. 20) - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Per i voti dei soci sovventori si applicano le relative norme di legge. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio dà un voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci, mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo cinque soci.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della confederazione Cooperative Italiane provinciale delle cooperative e mutue alla quale la cooperativa è aderente.

ART. 21) - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico ovvero, in loro assenza, dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 22) - Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centoottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23) Decisioni dei soci mediante consultazione scritta.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentano almeno un

terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci è assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando: i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata; la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e vengono prese a maggioranza assoluta.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art.24) Decisioni dei soci sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza dell'assemblea e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 22. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i

consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al precedente articolo 21.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando: i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata; la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.25)- La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea anche fra non soci.

L'Amministratore Unico o, se il caso, il Consiglio di Amministrazione, restano in carica per il tempo che di volta in volta stabilirà l'assemblea ed anche a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.

Il Presidente nominato dall'Assemblea esercita le sue funzioni per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico, i componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a retribuzione, nè sono tenuti a prestare cauzione, salvo che lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente ed un Consigliere delegato; nominano anche per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio di Amministrazione.

ART.26)-In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, esso è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile e vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spediti non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax e qualunque mezzo di comunicazione di modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART.27)-L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART.28)-L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con una sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può, pure, rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà delegare la firma sociale ad altra persona, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

ART.29)- Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ART.30)- Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.31)- L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART.32)- In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni.

ART.33)- La Cooperativa adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.

ART.34) - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potranno elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei Soci riuniti in Assemblea Ordinaria.

ART.34)- Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione, nonché, come detto, la disciplina sulle s.r.l.
F.ti Biondo Grazia, Chiofalo Salvatora, Biondo Venera, Anna Maria Fugazzotto, Aricò Francesco, Sebastiano Biondo Notaio.